

Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza n. 13057 del 5 giugno 2007 – Presidente G. Fiducia, Relatore L. A. Scarano)

Prescrizione del diritto al risarcimento del danno – art. 2947 c.c. comma 2 e 3 - circolazione dei veicoli – fatto costituente reato – difetto di querela

Il tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, nel caso che il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato e sia perseguibile a querela, si applica la prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 2947 c.c., ossia la prescrizione biennale che inizia a decorrere dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela stessa, anche nell'ipotesi in cui per il reato sia prevista una prescrizione più lunga di quella civile. In base all'art. 2947, comma 3, si impone una correlazione tra il termine prescrizione dell'azione civile e quello dell'azione penale, nell'eventualità che quest'ultimo sia più lungo. La motivazione risiede nell'evitare che l'autore di un reato, nelle more procedurali, resti esente dall'obbligo di risarcimento danni alla vittima in seguito alla più breve prescrizione dell'azione civile. Questa esigenza viene meno nel caso non sia proposta querela, perché il soggetto già mostra disinteresse o volontà contraria all'esercizio dell'azione penale e pertanto non vi è ragione di accordargli un termine prescrizione più lungo in sede civile.